



Istituto Comprensivo "Castellana S. – Polizzi G."

con aggregazione dei plessi del comune di Alimena

Rione Frazzucchi, snc – 90020 Castellana Sicula

☎ 0921562586 e-mail: paic820003@istruzione.it PEC: paic820003@pec.istruzione.it

SITO WEB: www.ic-castellanapolizzi.edu.it

CODICE FISCALE: 96021870827 C.U.U: UFKLPE

Prot. n. 4685/II.1

Castellana Sicula, 26/10/2021

Al Personale Docente ed ATA
Ai genitori degli alunni
Al sito web
All'Albo

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto.

Con la Circolare n. 18 del 14/10/2021 relativa alle "Elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica - anno scolastico 2021/2022", l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha fissato per la Sicilia le votazioni per il rinnovo triennale del Consiglio di Istituto nelle seguenti date:

- **DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021** dalle ore 8.00 alle ore 12.00
- **LUNEDI' 29 NOVEMBRE 2020** dalle ore 8.00 alle ore 13.30

Tenuto conto delle restrizioni per il contenimento della SARS COVID – 19, le elezioni saranno svolte c/o piattaforma informatica G-SUTTE.

Vista l'importanza della funzione rappresentativa delle componenti in questo Organo collegiale, si invitano gli elettori delle diverse parti a rendersi partecipi per esprimere il voto.

Al riguardo si rammenta, in allegato, lo scadenziario elettorale ai sensi dell'OM 215/1991 e s. m. e i. con le indicazioni sulle modalità di presentazione delle liste dei candidati e l'esercizio del diritto di voto.

I docenti sono pregati di portare a conoscenza le famiglie degli alunni c/o trascrizione sul diario e di controllarne la firma di avvenuta presa visione da parte delle stesse.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito web dell'Istituzione Scolastica.



Il Dirigente Scolastico

(Prof.ssa Maria Grazia Di Gangi)

ADEMPIMENTI

1. Entro il 45° giorno antecedente la data delle votazioni il Dirigente scolastico indice le elezioni e nomina la Commissione elettorale;
2. Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori alla commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni;
3. Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria dell'Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. La Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dal Dirigente Scolastico;
4. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale di Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi;
5. La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio;
6. Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore **9.00 del 20° giorno** e non oltre le ore **12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni**;
7. Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 12.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste;
8. La commissione elettorale verificherà la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione,
9. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all'albo;
10. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Dirigente dell'Ambito Territoriale;
11. L'Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi,
12. Propaganda elettorale dal **18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni**;
13. Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni. E' immediatamente insediato per le operazioni preliminari;
14. Proclamazione dell'eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto;
15. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto;
16. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato;
17. Prima convocazione del Consiglio di Circolo (entro 20 giorni);

Si ricorda che, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 allievi, il Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale ATA, 4 rappresentanti dei genitori, il Dirigente scolastico; il CdI è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli studenti.

Si precisa che:

- Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti;
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore;
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo;
- Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

Si sottolinea, inoltre, che:

1. Ciascuna **LISTA** deve essere **contraddistinta** da un **MOTTO** indicato dai presentatori.
2. Ciascuna **LISTA** deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I^a, II, ecc.] riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.
3. **Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere** (pertanto massimo 16 genitori; massimo 16 docenti; massimo 4 ATA).
4. La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi.

Le liste per le diverse componenti devono essere presentate:

- da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;
- per la componente Genitori: almeno 20 genitori; per la componente Docenti: almeno 20 docenti; per la componente ATA: almeno 1/10 del personale ATA (minimo 2) ove questi siano superiori a 20;

e consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell'Istituto.

Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista;

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione;

I candidati possono illustrare i programmi. La propaganda elettorale è consentita dal **18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni**. Causa emergenza COVID-19 la scuola non

potrà mettere a disposizione delle componenti i locali per riunioni finalizzate alla propaganda elettorale. I candidati potranno affiggere sui cancelli della scuola il materiale di propaganda elettorale e/o distribuirlo agli elettori.

Successivamente alla presentazione delle liste, **non** è consentita la rinuncia alla candidatura. E' consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Si ricorda inoltre che:

Nessun **ELETTORE** può concorrere alla presentazione di più di una lista;

Nessun **CANDIDATO** può essere incluso in più liste della medesima componente;

Nessun **CANDIDATO** può presentare alcuna lista;

Nessun **COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE** può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.

Modalità di votazione

Le votazioni saranno effettuate con modalità telematica tramite piattaforma "G-SUITE".

Seguiranno istruzioni operative sul sistema di votazione.

Sarà istituito un seggio elettorale.

Essi saranno composti da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario.

Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento: tali operazioni avverranno nella sede centrale.

Si ricorda che, ai sensi dell'art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.



Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria Grazia Di Gangi)